

(N. 1116)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1955

### Modifiche alle norme sulla imposta generale sull'entrata.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel gruppo delle imposte indirette sugli affari trovansi oggi, com'è noto, amministrativamente classificata e s'impone all'attenzione per rendimento di bilancio e per riflessi economici, la imposta generale sull'entrata; imposta che si è inserita nel nostro ordinamento fiscale con la legge 19 giugno 1940, n. 762 (che ebbe a convertire, con emendamenti, il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2) quale conclusione di una serie di provvedimenti legislativi che introdussero in tempi successivi tasse di bollo che, con denominazione varia, avevano per oggetto il consumo o lo scambio di merci.

È noto altresì che la vastità di applicazione di questo tributo, che colpisce a ripetizione, per ogni atto economico, le merci ed i servizi, con limitatissime esenzioni di carattere esclusivamente oggettivo, provoca delle notevoli ripercussioni nel campo economico e dà luogo ad alcune critiche non del tutto infondate.

L'Amministrazione finanziaria dedica le sue più attente cure per evitare o quanto meno

per attenuare le difficoltà spesso insorgenti in danno dei contribuenti o dell'Erario, ma com'è logico, non sempre i provvedimenti amministrativi possono soddisfare le varie esigenze.

D'altra parte, se è vero che da un certo aspetto le condizioni economiche e sociali del Paese richiederebbero che si provvedesse ad una attenta revisione strutturale del tributo per renderlo più aderente alle accennate condizioni, è certo, sotto altro aspetto, che malgrado ogni buona volontà, non si può oggi affrontare una radicale riforma del sistema di imposizione previsto dalla legge tributaria sull'entrata, non essendo possibile misurare adeguatamente le gravi ripercussioni che potrebbero avverarsi sul gettito del bilancio, alla cui saldezza deve sempre porsi mente con alto senso di responsabilità. Tanto più se si tiene conto della circostanza che è in atto una sostanziale riforma del sistema dell'imposizione diretta, della quale è bene osservarne gli effetti.

Ecco perchè sembra più riflessivo, ai fini di una auspicata definitiva riforma del tributo, aspirazione che resta sempre alla base degli intendimenti del Governo, gettare i presupposti per una *razionalizzazione nella applicazione dell'imposta attraverso gli istituti attuali che devono* (innanzi tutto) *essere consolidati* per far sì che le zone di evasione vengano a mano a mano a restringersi e la osservanza generale della legge consenta così di realizzare un primo aspetto della riforma; quello della *riduzione sensibile delle aliquote e della perequazione del tributo con principi di sana giustizia e con maggiore aderenza al volume del reddito nazionale e di quello individuale.*

La politica della riduzione delle aliquote di imposta generale sull'entrata è stata coraggiosamente affrontata e realizzata dal Governo soprattutto per il settore tessile (dal 3 al 2 per cento con esenzione per il passaggio dei filati dal produttore all'industriale tessitore), per le vendite e le prestazioni dirette al pubblico (commercio al minuto, prestazioni artigianali e professionali con riduzione successiva dal 3 all'1 per cento), per il commercio di alcuni prodotti che, pur non essendo di consumo strettamente necessario, ad esso sono complementari (pellicceria comune dal 5 al 3 per cento), ma non potrebbe oggi proseguire con quella generalità d'intendimenti e di realizzazioni di fronte alle evasioni che assumono aspetti non già di spicciola omissione nel pagamento del tributo, ma di sistemi preordinati per una evasione, potremmo dire, organica e perfetta da parte di aziende e di interi settori economici.

D'altra parte, il programma divisato di una organica riduzione delle aliquote, come graduale premessa a tutta la riforma sostanziale del tributo, non può nè deve essere compromesso dal fatto che una parte dei contribuenti si oppone, con atteggiamenti sovvertitori, alla struttura stessa del sistema fiscale, tale dovendo considerarsi i piani di preordinata evasione dai medesimi seguiti, ed il Governo sente, quindi, il dovere di proporre al Parlamento una serie di provvedimenti che rafforzino l'attuale sistema di sanzioni in modo tale da fornire allo Stato idonei mezzi di prevenzione e di repressione alle frodi che oggi si riscontrano

nell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Ai fini anzidetti si ispira il provvedimento che viene ora sottoposto al Parlamento. Esso propone un *sistema di norme dirette a migliorare l'accertamento del tributo, le modalità del pagamento di esso e del rimborso delle somme eventualmente versate in più*, nonché a rafforzare, senza inasprirlo, *l'attuale sistema delle penalità.*

L'articolo 1 tende a dare una più compiuta formulazione alla disposizione dell'articolo 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che disciplina e prevede la possibilità di rimborsi della imposta erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali od in modo virtuale, precisando, in analogia a quanto dispone l'articolo 148 del testo unico delle leggi di registro, che l'azione giudiziaria per i rimborsi stessi può essere proposta soltanto se la istanza in via amministrativa sia stata tempestivamente presentata e sia stata in tutto od in parte respinta, ovvero se siano trascorsi almeno sei mesi senza che l'Amministrazione abbia provveduto su di essa.

L'articolo 2 si propone di attuare un perfezionamento del sistema di versamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, stabilendo, fra l'altro, l'obbligo della apertura di un conto corrente postale per tutti coloro che in dipendenza della loro attività risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di cat. B, ed estendendo altresì l'obbligo dell'apertura di un proprio conto corrente postale anche alle filiali, succursali, sedi, stabilimenti, depositi e negozi di ditte industriali e commerciali che sono autorizzati ad emettere direttamente le fatture di vendita.

Con l'articolo 3 si propone di demandare al Ministro per le finanze la facoltà di determinare, con propri decreti, avuto riguardo alle esigenze della riscossione dell'imposta sull'entrata, speciali forme di pagamento del tributo a mezzo del servizio dei conti correnti postali, e di stabilire altresì modalità cautelative per il controllo circa l'accertamento delle entrate soggette ad imposta.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei decreti emanati dal Ministro in forza della facoltà conferitagli, per le quali non sia pre-

vista una specifica sanzione, il secondo comma dell'articolo 3 prevede l'applicazione di una pena pecuniaria da lire duemila a lire diecimila per ogni infrazione.

Con una certa frequenza e con un crescendo che ha indotto a serie riflessioni, si è constatato che i contribuenti chiamati ad effettuare il versamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, alterano le generalità di coloro che hanno posto in essere l'atto economico imponibile, o compilano i documenti probatori del versamento in modo tale che talvolta riesce impossibile decifrare o rilevare con esattezza i dati in essi contenuti. Ciò vien fatto con l'evidente fine di sfuggire ad eventuali sanzioni connesse all'atto economico stesso e per eventuali riflessi che potrebbero manifestarsi ai fini della imposizione diretta.

D'altra parte, specie dopo la istituzione dei centri meccanografici, un tale comportamento dei contribuenti viene a sconvolgere il sistema delle rilevazioni statistiche ed il funzionamento stesso degli uffici.

Per porre una remora a tali inadempienze che indubbiamente hanno una configurazione di sostanziale trasgressione all'applicazione della legge, è sembrato opportuno proporre, con l'articolo 4, un sistema di appropriate penalità da applicarsi nei confronti di coloro che compiano alcune delle dette irregolarità.

La proposta di cui all'articolo 5 attenua la applicazione della sopratassa per mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale, nei casi in cui il pagamento stesso venga effettuato entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla legge, dal regolamento, dai decreti ministeriali e dalle autorizzazioni emanate dal Ministro per le finanze in base alla facoltà conferitagli dall'articolo 26 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Si tratta, in sostanza, di usare un trattamento equitativo nei confronti di chi volontariamente provvede a sanare l'omissione commessa entro un breve termine.

Per una più compiuta attuazione degli scopi che l'Amministrazione intende perseguire con il provvedimento in esame, ai fini di un migliore accertamento del tributo e della conseguente riduzione delle evasioni, l'articolo 6 stabilisce l'obbligo, per i commercianti, industriali ed

esercitanti, di annotare su apposito registro tutti i documenti ricevuti e rilasciati a' termini delle disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, in modo da rendere più difficile, attraverso tali preventive cronologiche registrazioni, l'occultamento degli atti economici posti in essere.

Naturalmente, per rendere pienamente operante la disposizione, l'articolo stesso prevede apposite sanzioni per gli inadempienti: più gravi pene pecuniarie (fino a lire 500.000) per la mancata tenuta del registro, e più lievi per la omessa o irregolare registrazione dei singoli documenti (pena pecuniaria di lire 500 per ogni documento).

L'articolo 13 della legge istitutiva 19 giugno 1940, n. 762, disciplina, tra l'altro, i passaggi di merci in conto lavorazione e tramite gli ausiliari del commercio.

In vari settori industriali si è manifestata la tendenza, per l'evidente finalità di alleggerire la incidenza del tributo, di affidare all'industriale che fittiziamente provvede alla lavorazione delle merci, anche il mandato a vendere le stesse per conto del committente della lavorazione medesima. Un tale comportamento, che può apparire corretto nel quadro della norma giuridica, ha però un contenuto economico che si ripercuote sul gettito dell'imposta atteso che tende ad eliminare soprattutto il pagamento della stessa sul passaggio delle materie prime apparentemente affidate in lavorazione.

L'articolo 7 del provvedimento in esame propone non già di modificare l'istituto delle merci in lavorazione e quello dei passaggi di merci tramite gli ausiliari del commercio, bensì di agire esclusivamente sul piano economico nell'orbita dei rapporti fittiziamente creati facendo acquisire all'Erario, con aspetto di sanzione, la imposta sull'entrata anziché sul valore dei corrispettivi inerenti alla lavorazione, sul valore delle merci ottenute dalla lavorazione tutte le volte che il rapporto di lavorazione trova un suo seguito nel mandato a vendere conferito dal committente la lavorazione all'industriale che alla stessa provvede.

A finalità di controllo si ispira la norma sancita dall'articolo 8 che, per i prodotti soggetti all'imposta sull'entrata in base ad uno speciale regime di riscossione *una tantum*,

sancisce l'obbligo di fare risultare da regolare fattura anche i trasferimenti del prodotto diversi da quello in occasione del quale si fa luogo all'accennata imposizione e che quindi sono esenti dal tributo.

Invero, poichè la vigente legislazione in materia, sancisce l'obbligo della fatturazione soltanto ai fini della corresponsione del tributo e quindi per i soli trasferimenti che danno luogo a tale corresponsione, attualmente, per i prodotti soggetti ad uno speciale regime di imposizione *una tantum* una volta superato il momento dell'accennata imposizione, è particolarmente difficile poter raggiungere la prova che il prodotto posto in commercio ha regolarmente assolto l'onere fiscale, non sussistendo alcun obbligo di fare risultare lo scambio da apposita fattura.

Ora, la norma in esame, con il disporre che siano coperti da regolari fatture i vari passaggi cui dà luogo il commercio dei prodotti in questione, tende appunto ad eliminare l'accennato inconveniente, rendendo possibile di seguire l'intero ciclo commerciale dei prodotti stessi e di accertare quindi se, al momento stabilito dalla legge per l'imposizione, si sia fatto regolarmente luogo alla corresponsione del tributo.

Dagli stessi criteri dianzi esposti è stata determinata la estensione dell'obbligo del rilascio della fattura — sancita dal terzo comma dell'articolo in esame — agli scambi direttamente soggetti all'imposta, ma per i quali il tributo deve essere assolto dal contribuente, anzichè in base ad un apposito documento, in modo virtuale agli uffici del Registro. Da siffatto obbligo si è ritenuto peraltro di dovere escludere le vendite al pubblico, in considerazione della particolare natura di tali atti economici che generalmente si concretano nei confronti di privati consumatori, e della pratica impossibilità di richiedere un adempimento del genere in una fase del ciclo commerciale caratterizzata da una stragrande molteplicità di scambi.

Apposite sanzioni sono stabilite dal penultimo comma dell'articolo 8 al fine di assicurare la piena regolare applicazione delle nuove disposizioni.

L'articolo 9 ha soprattutto un contenuto interpretativo atteso che propone di chiarire che le norme di carattere generale racchiuse nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, trovano in ogni caso applicazione per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni previste dalla legge d'imposta generale sull'entrata.

La complessità del tributo, la sua diversa articolazione nei riflessi dei vari settori merceologici, l'incalzare di esigenze economiche e fiscali diverse e notevoli, il desiderio anche di eliminare gli inconvenienti derivanti da talune disposizioni, hanno, in questo campo, forse più che in altri, causato un accavallarsi di leggi e di leggine, che rendono difficile, non solo ai profani, la consultazione delle disposizioni di incerta interpretazione. La redazione, quindi, di un testo unico, coordinato e migliorato, risponde ad una delle più vive e sentite esigenze; esigenze che già avevano spinto l'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ad avviare importanti lavori preparatori già molto avanzati.

A tale riguardo l'articolo 10 propone di realizzare la formazione dell'auspicato testo unico sotto l'autorevole controllo delle Assemblee legislative tramite una apposita commissione composta di dieci Senatori e dieci Deputati.

Ove il Parlamento, nella sua suprema valutazione, voglia approvare il proposto disegno di legge, non vi ha dubbio che tale approvazione costituirà un alto atto di saggezza diretto a rendere veramente possibile una definitiva e non lontana riforma strutturale di questo importantissimo tributo su nuove basi giuridiche ed economiche, quali si convengono al volgere dei tempi e che meglio si inquadrino su necessari ed inderogabili principi di etica fiscale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'imposta erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente non è rimborsabile.

« È ammesso il rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali od in modo virtuale. La relativa istanza deve essere presentata, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dall'effettuato pagamento dell'imposta.

« Nei casi di riscossione dell'imposta in abbonamento in base ai canoni provvisori soggetti a conguaglio, per l'eventuale credito risultante a favore del contribuente che cessa dall'esercizio della propria attività commerciale od industriale, il termine di cui al precedente comma per la richiesta del rimborso decorre dal giorno dell'avvenuta notificazione di tale credito al contribuente medesimo da parte dell'ufficio del Registro.

« Per le merci importate non è ammesso il rimborso quando il reclamo ha per oggetto la qualificazione, la quantità od il valore di merci già asportate dalla dogana.

« L'azione in via giudiziaria per i rimborsi di cui ai comma precedenti può essere proposta soltanto se l'istanza in via amministrativa sia stata tempestivamente presentata e sia stata in tutto o in parte respinta, ovvero se siano trascorsi almeno sei mesi senza che l'Intendenza o il Ministero delle finanze abbiano provveduto su di essa.

« L'imposta in tutto od in parte non riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione è recuperata dalla dogana stessa con le norme e nei termini stabiliti dall'articolo 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 ».

## Art. 2.

Sono tenuti all'apertura del conto corrente postale, a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, tutti coloro che in dipendenza della loro attività risultino iscritti nei ruoli di ricchezza mobile di categoria B.

Eguale obbligo incombe, indipendentemente dalla categoria in cui risultino iscritti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ai commissionari ed agli ausiliari del commercio in genere che emettono fatture per conto dei loro mandanti.

L'obbligo della costituzione del deposito vincolato nella misura determinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, resta invece limitato a coloro che risultano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito non inferiore a lire 150.000.

Quando l'imposta, riferita all'entrata cui dà luogo l'atto economico imponibile, deve essere corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, egualmente a mezzo del servizio dei conti correnti postali deve essere versata l'imposta dovuta sugli acconti pagati in dipendenza dell'atto economico, qualunque sia l'ammontare del tributo.

Possono essere ammessi al pagamento dell'imposta sull'entrata con postagiato settimanale a norma degli articoli 75 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, i commercianti, gli industriali e gli esercenti che risultino iscritti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a lire 150.000. Restano ferme le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che sono autorizzati all'uso del postagiato settimanale, sono tenuti a servirsi di tale modo di pagamento qualunque sia l'importo dell'imposta dovuta per ogni atto economico.

Le filiali, succursali, sedi, stabilimenti, depositi e negozi di ditte industriali e commerciali che sono autorizzati ad emettere direttamente le fatture di vendita, sono tenuti ad aprire un proprio conto corrente postale distinto da

quello che obbligatoriamente deve aprire la casa madre. Per tali conti correnti non è obbligatorio il deposito di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Le formalità previste nei precedenti commi devono essere compiute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

È data facoltà al Governo, avuto riguardo alle esigenze della riscossione dell'imposta sull'entrata, di determinare speciali forme di pagamento del tributo a mezzo del servizio dei conti correnti postali e le modalità cautelative per il controllo circa l'accertamento delle entrate soggette ad imposta.

Per le violazioni delle norme contenute nei decreti emanati ai sensi del comma precedente, per le quali non sia prevista una specifica sanzione, s'incorre nella pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni infrazione.

#### Art. 4.

Il contribuente che sulle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti prescritti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, oppure sui moduli di versamento dell'imposta stessa a mezzo del servizio dei conti correnti postali nonchè sui registri fatture e relativi estratti modello E da trasmettere ai competenti Uffici del Registro, dichiara falsamente le generalità dell'altra parte contraente, o compili gli accennati documenti in modo tale che le dette generalità non possano essere esattamente rilevate, è soggetto alla pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta versata.

Se le parti sono conniventi, la pena pecuniaria prevista dal precedente comma è dovuta da ciascuna di esse nella misura da tre a otto volte l'imposta versata. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di colui che abbia tratto in errore, dichiarando false generalità il contribuente che provvede all'emissione del documento.

L'omessa o tardiva trasmissione al competente ufficio del Registro dell'estratto modello E del registro fatture, la cui tenuta è obbligatoria da parte di coloro che sono autorizzati a servirsi del postagiato settimanale, è punito con

la pena pecuniaria da un decimo alla metà dell'imposta versata con il postagiato settimanale.

La pena pecuniaria di cui al precedente comma è fissata in un ventesimo dell'imposta versata con il postagiato settimanale qualora l'estratto modello E del registro fatture pervenga al competente Ufficio del Registro entro dieci giorni dalla scadenza del prescritto termine.

#### Art. 5

L'articolo 21 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è abrogato e sostituito come segue:

« Nel caso di mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale o del canone d'imposta ovvero del supplemento di canoni nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dai decreti ministeriali e dalle autorizzazioni concesse dal Ministro per le finanze in base alla facoltà conferitagli dall'articolo 26 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il contribuente incorre in una soprattassa pari al 10 per cento della somma dovuta.

« Nel caso di rateazione, il contribuente, ove non effettui i pagamenti nei modi e nei termini stabiliti, decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato al pagamento, in una sola volta, dell'imposta ancora dovuta, incorrendo in una soprattassa pari al 10 per cento della rata o delle rate di imposta scadute e non pagate.

« La soprattassa stabilita dai precedenti commi è ridotta ad un decimo quando il pagamento dell'imposta dovuta venga effettuato nei dieci giorni successivi alla scadenza del prescritto termine ».

#### Art. 6.

Gli industriali, commercianti ed esercenti sono tenuti ad annotare cronologicamente su apposito registro le fatture, note, conti ed altri documenti, ricevuti o rilasciati, la cui emissione è obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

Sul registro di cui al precedente comma devono essere annotate anche le note, conti, fat-

ture, quietanze od altri documenti la cui emissione è obbligatoria ai sensi del successivo articolo 8.

Il registro si compone di due distinte parti, una per i documenti ricevuti e l'altra per quelli emessi, e l'annotazione di ogni singolo documento deve contenere gli elementi idonei alla identificazione dell'atto economico, risultanti dal documento stesso.

Il registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente ufficio del Registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'articolo 112 del Regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

La mancata tenuta del registro prescritto dal presente articolo è punita con la pena pecuniaria fino a lire 500.000; per l'omessa o irregolare annotazione dei documenti, s'incorre nella pena pecuniaria di lire 500 per ogni documento non annotato o irregolarmente annotato.

#### Art. 7.

L'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è abrogato e sostituito come segue:

« Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto delle merci dopo di averle esaminate o scelte, come pure nel caso di merci spedite in conto deposito, con o senza addebitamento, da una ditta commerciale o industriale ad un'altra, l'imposta è dovuta al momento in cui la vendita si perfeziona per l'avvenuta scelta da parte della ditta acquirente, per le merci in sospeso, e per l'avvenuta rivendita da parte della ditta depositaria, per le merci in conto deposito, giusta le norme del regolamento.

« I passaggi di merci che hanno luogo nello Stato a scopo di lavorazione fra industriali e fra commercianti ed industriali non danno luogo ad entrata imponibile, osservate le norme del regolamento. In tal caso peraltro costituisce entrata imponibile l'importo della lavorazione comprensivo così della mano d'opera come

dei materiali eventualmente impiegati nella lavorazione stessa.

« Le norme di cui al precedente comma non sono applicabili allorché il committente abbia dato all'industriale che provvede alla lavorazione anche il mandato a vendere per suo conto le merci ottenute dalla lavorazione stessa: in tal caso l'entrata imponibile è costituita, anziché dal solo corrispettivo della lavorazione, dall'intero valore delle merci lavorate.

« Per i passaggi di merci effettuati nello Stato da ditte industriali o commerciali per il tramite di filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti, come pure per i passaggi effettuati per il tramite di ausiliari o intermediari del commercio, ancorché operanti con l'estero, l'imposta si applica giusta le norme contenute nel Regolamento.

« È data facoltà al Governo di stabilire i modi e le forme con cui deve essere fornita la prova del rapporto intermediario da parte degli ausiliari operanti con l'estero o nei casi di particolari esigenze richieste da determinati rami di commercio o di industria. Per le violazioni delle norme contenute nei decreti emanati ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ».

#### Art. 8.

Per i prodotti soggetti all'imposta sull'entrata in base a speciali regimi d'imposizione, gli atti economici per i quali, in dipendenza del particolare sistema impositivo, l'imposta non è dovuta, debbono ugualmente risultare da nota, conto, fattura, quietanza od altro documento da emettersi in doppio esemplare nei modi e termini stabiliti dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Entro i primi quindici giorni di ciascun mese le ditte interessate, devono trasmettere ai competenti primi uffici del Registro - Imposta generale sull'entrata - un elenco dei documenti emessi nel mese precedente giusta le norme di cui sopra, con la indicazione, per

ciascun documento, di tutti gli elementi idonei alla identificazione dell'atto economico.

L'emissione dei detti documenti è obbligatoria anche per gli atti economici che danno luogo alla percezione del tributo, quando il tributo stesso si corrisponde comunque in modo virtuale.

La mancata o tardiva emissione dei documenti prescritti ai precedenti comma è punita con la pena pecuniaria dal cinque al dieci per cento del prezzo o valore dei beni che hanno formato oggetto degli atti economici dei quali è obbligatorio far constare con la emissione dei documenti medesimi. Detta pena pecuniaria, nel minimo previsto, è ridotta ad un decimo quando il documento risulti emesso oltre i termini stabiliti dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, ma prima dell'accertamento della violazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le vendite al pubblico, quando l'imposta, a' termini delle norme in vigore, è dovuta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari.

#### Art. 9.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

#### Art. 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, nuove disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, sentita una Commissione parlamentare, composta di dieci senatori e dieci deputati.

Le disposizioni anzidette dovranno soddisfare la esigenza di dare un più organico e sistematico assetto al tributo, di attuare la perequazione del carico tributario riguardo ai settori ed agli operatori economici e di realizzare una maggiore aderenza degli istituti fiscali ai corrispondenti istituti di diritto comune.